



ASSOCIAZIONE

POPULORUM PROGRESSIO

Addì quindici del mese di Aprile dell'anno duemilatre si sono riuniti i signori:

- Esposito Corcione Francesco, nato a Napoli il 06 febbraio 1982, residente in Marigliano, via Cancellà 5
- SPSFNC82B06F839U -
- Pignalosa Antonio, nato a Napoli il 18 maggio 1982, residente in San Vitaliano, via Cancellà 55
- PGNNTN82E18F839L -
- Piccolo Pasquale, nato a Napoli il 15 maggio 1982, residente in Marigliano, via Santa Barbara 7
- PCCPQL82E15F839E -
- Malesci Giovanni, nato a Bergamo il 3 giugno 1973, residente in San Vitaliano, Via Mazzini 8
- MLSGNN73H03A794D -

Scopo della riunione è la costituzione di una associazione denominata "POPULORUM PROGRESSIO" - Associazione non riconosciuta il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

COSTITUZIONE

Art.1

Costituzione, sede, durata e scopi

1. E' costituita con sede legale in San Vitaliano, via Mazzini n° 8, l'associazione non riconosciuta denominata "POPULORUM PROGRESSIO".
2. La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2050.
3. L'Associazione, che non ha fine di lucro, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni o con Regione, enti locali, università, fondazioni, enti privati, svolge attività a favore della società.

In particolare:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente ausiliarie e sussidiarie;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse ausiliarie e sussidiarie;
- promuove, sostiene e valorizza le attività di promozione sociale;
- favorisce rapporti e relazioni tra gli associati per un utile scambio di conoscenze ed esperienze;
- stimola le relazioni e la collaborazione tra cooperative, enti no-profit e istituzioni pubbliche locali, nazionali ed internazionali, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare ed attuare gli interventi più opportuni alla promozione sociale;
- offre informazioni, notizie, dati e ogni documentazione utile allo svolgimento e allo sviluppo delle attività degli associati;
- verifica la corretta attuazione delle norme di legge nazionali e regionali che interessano scopi e attività dell'associazione e propone interventi che soddisfino le attese degli associati;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio ad un'associazione da nominare al momento dello scioglimento.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 383/2000.

Art.2

Attività

L'associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nei seguenti settori:

- 1) Beneficenza;
- 2) Sport dilettantistico;

- 3) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 4) Promozione della cultura e dell'arte.

Per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- a) Organizzazione di manifestazioni, gare, incontri, convegni e quant'altro possa favorire il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) Diffusione della conoscenza, nella sua accezione più ampia, nel mondo giovanile e non, utilizzando, nella circostanza, gli idonei supporti mediali e multimediali;
- c) Proposizione, nel nome d'interessi culturali e sociali, della aggregazione, assolvendo a funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- d) Organizzazione di gite, visite istruttive per favorire il raggiungimento degli scopi sociali;
- e) Promozione e sensibilizzazione delle problematiche ambientali presso collettività, enti, associazioni, aziende ed altro, a carattere sia pubblico che privato, realizzando eventualmente idonei strumenti editoriali;
- f) Collaborazione con altri enti e/o associazioni operanti negli ambiti territoriali dello Stato e/o di altri Stati stranieri, sostenendo e promovendo forme di Commercio Equo e Solidale svolte in maniera saltuario e non predominante;
- g) Incremento e gestione della produzione di informazioni creando, eventualmente, idonei strumenti editoriali.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine alfabetico Esposito Corcione
Francesco, Malesci Giovanni, Piccolo Pasquale, Pignalosa Antonio

San Vitaliano, li 15 Aprile 2003

STATUTO

Art.1

La “Populorum Progressio” è un’associazione non riconosciuta che persegue un modello di sviluppo integrale, volto cioè «alla promozione di tutto l’uomo e di ogni uomo»¹.

Art.2

Il suo impegno è basato sui principi di:

- Solidarietà: cioè il farsi prossimi, secondo le peculiarità e le possibilità dell’associazione, di chiunque viva situazioni materiali, spirituali, sociali, di bisogno ed emarginazione;
- Carità universale: intesa come la «promozione di un mondo più umano per tutti, dove tutti abbiano qualcosa da dare e da ricevere, senza che il progresso degli uni costituisca un ostacolo allo sviluppo degli altri»²;
- Giustizia sociale: l’impegnarsi perché si verifichino quelle «condizioni che consentono alle associazioni e agli individui di conseguire ciò a cui hanno diritto secondo la loro natura e la loro vocazione»³.

Art.3

La “Populorum Progressio” si adopera affinché ciascun uomo veda rispettato il “diritto al necessario” e cioè alla sussistenza, alla salute, al lavoro, all’istruzione.

Crea occasioni volte a favorire «una partecipazione più piena alle responsabilità civili, al di fuori da ogni oppressione, al riparo da situazioni che offendono la dignità dell’ uomo»⁴.

Art.4

Si organizza in modo da favorire l’instaurarsi di relazioni fra i suoi associati e all’interno della società civile.

Art.5

Associati

1. Sono Associati coloro i quali accettano integralmente e sottoscrivono il presente statuto, coloro che ne fanno richiesta e, nella persona di un loro rappresentante, le organizzazioni costituite sotto la forma di società cooperativa, piccola società cooperativa, organizzazioni di volontariato, associazione riconosciuta e non riconosciuta.
2. La domanda di adesione è accolta dal Consiglio direttivo secondo il parere, per altro non vincolante, del Presidente.
3. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio.
4. Gli Associati possono svolgere attività volontarie e gratuite, pur ammettendo la possibilità di lavoro dipendente, autonomo e retribuito.
5. Tutti gli Associati cessano di appartenere all’associazione per:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. non aver effettuato il versamento della quota di contributo annuale stabilita dal Consiglio;
 - c. morte;
 - d. indegnità deliberata dal Consiglio. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva;
 - e. attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dallo Statuto e con le attività deliberate dal Consiglio direttivo o dall’Assemblea dell’Associazione.
6. Gli Associati sono classificati in tre categorie:
 - a. Associati fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione;
 - b. Associati ordinari, coloro che hanno un ruolo preminente nel sostenimento e nella valorizzazione dell’attività dell’associazione;
 - c. Associati sostenitori, coloro che usufruiscono delle attività organizzate dall’associazione.

Art.6

Diritti e obblighi degli Associati

1. Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell’Associazione, di partecipare alle Assemblee, a votare direttamente, a svolgere il lavoro preventivamente comunemente concordato.
2. Non è ammesso il voto per delega.
3. Essi hanno diritto di recedere, in qualsiasi momento, dall’appartenenza all’Associazione mediante lettera A.R. da inviare all’associazione.
4. Gli Associati sono tenuti a rispettare e a far rispettare le norme del presente statuto, versare le quote associative e i contributi nell’ammontare stabilito dal Consiglio direttivo e a garantire le prestazioni concordate dall’Assemblea.

Art.7

Organi

1. Sono organi dell’Associazione:
 - l’Assemblea degli associati;
 - il Consiglio;
 - il Presidente.

¹ Lettera Enciclica “Populorum Progressio” – n° 14

² idem – n° 44

³ Catechismo della Chiesa Cattolica – n° 1928

⁴ Lettera Enciclica “Populorum Progressio” – n° 6

Art.8
Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro il mese di Novembre per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario preventivo e del programma associativo dell'anno successivo, e, in via straordinaria, secondo quanto previsto dal comma 3 e comma 4.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail) o mediante affissione nella bacheca della sede sociale.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci o i tre quinti del Consiglio; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
- approvare il Rendiconto economico e finanziario preventivo;
- approvare il Rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati, su proposta del Consiglio;
- approvare il regolamento interno;
- trattare di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione associativa riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 19;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- quant'altro è devoluto ad essa per legge.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina fra gli associati, in caso di assenza del Segretario Amministrativo, il Segretario dell'Assemblea, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Compito del Segretario dell'Assemblea è redigere un verbale nell'apposito libro dei verbali dell'Assemblea; il Presidente provvede poi alla sottoscrizione del verbale.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea e il diritto ad intervenire.

Art.9
Consiglio

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 10.
2. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea secondo il regolamento elettorale, da redigere entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
3. Del Consiglio direttivo fanno parte di diritto i Soci Fondatori e gli ex-Presidenti, a fine mandato.
4. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

6. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.
7. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail) o verbale diretta.
8. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due terzi dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 9, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla convocazione.
9. Per ogni seduta del Consiglio è redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario Organizzativo.

COMPITI DEL CONSIGLIO

10. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- assumere il personale dipendente e i collaboratori;
- nella sua prima adunanza, nominare, al suo interno, il Vicepresidente ed i Segretari Amministrativo e Organizzativo;

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione della Assemblea il rendiconto amministrativo e finanziario preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dalla Assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- reperire fondi per il raggiungimento dei fini associativi e a tal fine proporre l'ammontare annuale dei contributi a carico degli associati;
- deliberare sull'ammissione e revoca degli associati;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.10

Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea nel suo seno secondo quanto previsto dal relativo regolamento da redigere entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art. 10, comma 4.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
6. Per la prima volta è nominato Presidente il signor Francesco Esposito Corcione.

Art.11

Segretario

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il segretario amministrativo coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di Rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo, che sottopone al Presidente del Consiglio direttivo entro il mese di settembre, e di marzo rispettivamente;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

Il segretario organizzativo coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- gestisce e organizza il personale;
- cura sistemazione della sede e quanto necessario allo svolgimento delle attività associative.

Art.12

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, essa deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex-bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'appello di NOLA il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.13

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche associative hanno la durata di tre anni e cessano con la fine del mandato.
2. La carica di Presidente ha durata di tre anni e può essere riconfermata per un secondo mandato. In via straordinaria, per un terzo, con voto favorevole dei tre quarti dell'Assemblea.
3. In caso di dimissione del Presidente in carica il Consiglio direttivo provvede alla nomina del nuovo Presidente.
4. Per le norme e le modalità di elezione si rimanda al relativo regolamento da redigere entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
5. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.14

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - eredità, donazioni e legati;
 - introiti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio.
 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del segretario amministrativo.

Art.15

Quota associativa e contributiva

1. La quota associativa a carico degli associati è fissata in €5 per i minorenni, €10 fino ad un'età di 26 anni, e €20 per gli associati aventi un'età superiore ai 26 anni, che verranno versati all'atto della ammissione alla associazione. La stessa non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
2. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote di contributo annuale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.
3. La quota contributiva definita annualmente dal Consiglio direttivo deve essere versata entro e non oltre il 26 marzo, giorno in cui si terrà la festa associativa.

Art.16

Rendiconto economico e finanziario

1. L'Esercizio Sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:
 - il Rendiconto economico e finanziario preventivo entro 2 mesi antecedenti l'apertura dell'esercizio sociale;
 - il conto consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Dal Rendiconto economico e finanziario consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art.17

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica al presente statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno due quinti dell'Assemblea.

Art.18

Prime nomine

I fondatori dell'Associazione partecipanti alla riunione costitutiva e di approvazione dello Statuto, decidono la nomina del Consiglio direttivo nelle persone di: Amalia Esposito Corcione, Antonio Pignalosa, Daniela Matrisciano, Giovanni Malesci, Marco Iasevoli, Marianna Paduano, Pasquale Esposito, Pasquale Piccolo, Rosario Caccavale del Presidente nella persona di: Francesco Esposito Corcione.

Art.19

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

San Vitaliano, li 15 Aprile 2003